

# STATUTO MANAGERITALIA

Approvato dall'Assemblea del 15/11/2003

## PREMESSA

MANAGERITALIA ha origine dalla FeNDAC, la Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato e di categorie ad essi assimilabili, costituita nel 1945 in Roma per trasformazione dell'Associazione nazionale dei Dirigenti di Aziende Commerciali

## TITOLO I - DEFINIZIONE E SCOPI

### Art. 1 - Definizione

1. MANAGERITALIA è la Federazione nazionale rappresentativa della dirigenza e delle altre categorie assimilabili, principalmente operanti nei settori del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Ausiliarie e Terziario Avanzato, nel seguito del presente Statuto denominata MANAGERITALIA o la Federazione.

2. MANAGERITALIA è apartitica ed ha sede istituzionale a Roma.

### Art. 2 - Scopi

1. La Federazione ha fini di natura sindacale, assistenziale, culturale ed in genere di promozione del ruolo manageriale, anche attraverso contatti ed intese con tutte le componenti sociali.

2. In particolare persegue i seguenti scopi:

1. tutelare gli interessi sindacali, assistenziali, previdenziali, sociali e professionali degli associati, rappresentandoli nella stipulazione dei contratti collettivi, nelle vertenze sindacali e assistendoli nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni;
2. definire e attuare le linee politiche e programmatiche a livello nazionale;
3. gestire e sviluppare forme di tutela e garanzia assistenziale, previdenziale e assicurativa per gli associati e le loro famiglie;
4. promuovere e realizzare iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale a favore delle categorie rappresentate;
5. garantire le eventuali necessità di finanziamento delle Associazioni sindacali territoriali, controllandone la corretta gestione per lo sviluppo delle attività programmatiche e il mantenimento degli standard di erogazione dei servizi sul territorio;
6. coordinare e indirizzare le attività delle Associazioni sindacali territoriali per rendere sinergica e omogenea la loro attività;
7. verificare la corretta applicazione delle politiche federali sul territorio e intervenire in caso di necessità;
8. promuovere e sostenere le attività delle Associazioni sindacali territoriali nei progetti di sviluppo, di cultura sindacale e associativa

## TITOLO II - STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE

### Art. 3 - Partecipazione alla Federazione

1. La Federazione è costituita dalle Associazioni sindacali territoriali aderenti le cui strutture organizzative, competenze e attività sono disciplinate dalle Norme Comuni per le Associazioni sindacali territoriali allegate al presente Statuto.

2. Alla Federazione partecipano altresì i singoli dirigenti in servizio ed in pensione nonché i proscrittori volontari ed i soci aderenti, rispettivamente indicati negli artt. 3, 4 e 5 delle Norme Comuni per le Associazioni sindacali territoriali, per i quali l'iscrizione alle Associazioni sindacali territoriali comporta, in modo contestuale ed automatico, l'iscrizione anche alla Federazione.

3. Le Associazioni sindacali territoriali che intendono associarsi a MANAGERITALIA debbono presentare domanda alla stessa secondo le modalità previste dal Regolamento.

### Art. 4 - Cessazione di partecipazione

1. Costituiscono causa di cessazione di partecipazione a MANAGERITALIA:

- a) per l'Associazione sindacale territoriale aderente, lo scioglimento della stessa e/o il recesso volontario da effettuarsi con preavviso di un anno solare;
- b) per l'iscritto, il recesso dall'Associazione sindacale territoriale aderente.

2. Le Associazioni sindacali territoriali che per qualsiasi motivo cessino di appartenere a MANAGERITALIA perdono ogni diritto sul patrimonio federale.

### Art. 5 - Provvedimenti per violazioni statutarie

1. Nei confronti degli organi sociali delle Associazioni sindacali territoriali, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto, possono essere applicati, a seconda della gravità dell'inadempienza, i seguenti provvedimenti:

- a) diffida;
- b) ammonizione;
- c) censura;
- d) nomina di un commissario o provvedimento equivalente.

2. I provvedimenti di cui alle lettere a) b) e c) sono irrogati dal Collegio nazionale dei Probiviri su ricorso proposto da organi o iscritti che vi abbiano interesse.

3. Qualora il Collegio nazionale dei Probiviri, in relazione alla particolarità dell'inadempienza, ravvisi l'opportunità che venga applicata la sanzione prevista dalla lettera d) del precedente comma 1, trasmette gli atti al Comitato di Presidenza che deciderà con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

## **Art. 6 - Contributi**

1. Le Associazioni sindacali territoriali partecipanti sono tenute a corrispondere alla Federazione un contributo annuo associativo in relazione al numero dei loro iscritti nella misura e con le modalità che verranno stabilite di anno in anno dall'Assemblea nazionale.

2. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione .

3. Alla Federazione affluiscono inoltre i contributi versati in base alla contrattazione collettiva.

## **TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

### **Art. 7 - Organi**

1. Sono Organi della Federazione:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti responsabili di area;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio nazionale dei Proviviri.

2. Il mandato degli Organi sociali è quadriennale e decorre dalla data dell'Assemblea elettiva di rinnovo; alla scadenza, essi rimangono in carica fino all'elezione delle nuove cariche, astenendosi da straordinaria amministrazione.

3. Le eventuali cariche conferite in sostituzione di componenti di Organi sociali decaduti a qualunque titolo, subentrano nella residua durata del mandato originario.

4. I componenti degli Organi direttivi e di controllo che facessero registrare tre assenze consecutive o il 50% di assenze alle riunioni dell'Organo di appartenenza nell'ambito dello stesso anno solare sono considerati dimissionari. Il Comitato di Presidenza valuterà le giustificazioni addotte e delibererà sulla prosecuzione o meno del mandato.

5. I soggetti che abbiano ricoperto le cariche previste dal presente Statuto per il periodo massimo consentito non possono essere rieletti alle cariche stesse se non sia decorso almeno un quadriennio dalla scadenza dell'ultimo mandato.

### **Art. 8 - Assemblea nazionale**

1. L'Assemblea nazionale è costituita dai Consiglieri delle Associazioni sindacali territoriali ai quali vengono attribuiti voti in proporzione agli iscritti a ciascuna delle Associazioni per i quali sia stato corrisposto alla Federazione il contributo annuo del precedente esercizio.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono delegare la titolarità dei voti di cui sono portatori soltanto a supplenti, scelti tra gli iscritti all'Associazione, che siano designati con delibera assunta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a cui aderiscono

3. L'Assemblea nazionale nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Assemblea, la Commissione elettorale e la Commissione di verifica dei poteri. Nomina altresì il Segretario.

### **Art. 9 - Compiti dell'Assemblea nazionale**

1. L'Assemblea nazionale ha i seguenti compiti:

- a) determina l'indirizzo generale della politica e dell'attività federale;
- b) esamina, valuta e approva il programma annuale sia in termini di attività che di bilancio;
- c) approva il preventivo di spesa annuale ed il rendiconto consuntivo;
- d) elegge nel proprio ambito, ogni quattro anni, il Presidente federale e i Vice Presidenti federali;
- e) definisce le competenze e ratifica gli emolumenti del Presidente federale e dei Vice Presidenti federali, dando mandato al Presidente dell'Assemblea di formalizzarne il rapporto;
- f) elegge ogni quattro anni il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio nazionale dei Proviviri;
- g) nomina il Responsabile delle relazioni sindacali;
- h) delibera sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Comitato di Presidenza;
- i) nomina o designa i rappresentanti della Federazione presso enti, società, organizzazioni in cui la stessa partecipa, impartendo le opportune direttive. Tali rappresentanti dovranno riferire al Comitato di Presidenza periodicamente e/o ogni qualvolta sia loro richiesto dal Presidente federale;
- j) sostituisce e revoca i rappresentanti di cui alla precedente lettera e revoca le cariche federali. Condizione di ammissibilità di una proposta di sostituzione e/o revoca è che la stessa sia presentata da almeno il 25% dei componenti l'Assemblea nazionale. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione dell'Assemblea nazionale. Per la revoca occorrono due terzi dei voti dei presenti, col minimo di oltre la metà dei componenti l'Assemblea nazionale;
- k) stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la misura e le modalità del contributo di cui all'art.6 del presente Statuto;
- l) costituisce commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e la soluzione di problemi particolari;
- m) delibera l'acquisto a qualsiasi titolo, l'alienazione e la permuta di beni immobili, nonché la loro trasformazione e la costituzione sugli stessi dei diritti reali;
- n) delibera sulle domande di ammissione di Associazioni sindacali territoriali;
- o) delibera sull'eventuale scioglimento della Federazione e sulla nomina di uno o più liquidatori;
- p) delibera su ogni altro argomento proposto dal Comitato di Presidenza

### **Art. 10 - Riunione dell'Assemblea nazionale**

1. L'Assemblea nazionale si riunisce entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente federale o il Comitato di Presidenza o ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei componenti in carica dell'Assemblea stessa.

2. Alle riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano, senza diritto di voto, anche i componenti degli Organi sociali federali i quali non siano Consiglieri delle Associazioni sindacali territoriali.

3. L'Assemblea nazionale è validamente costituita quando sono rappresentati almeno i due terzi delle Associazioni sindacali territoriali, che dispongano di almeno il 60% dei voti degli iscritti.

4. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea nazionale si intende validamente costituita quando siano rappresentati almeno i tre quinti delle Associazioni sindacali territoriali, che dispongano del 40% dei voti degli iscritti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea.

6. Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati in Assemblea.

7. Tutte le votazioni riguardanti nomine o mozioni sulla fiducia debbono svolgersi a scrutinio segreto.

#### **Art. 11 - Giunta esecutiva**

1. La Giunta esecutiva, organo di proposta e di gestione della Federazione, è composta dal Presidente federale, dai Vice Presidenti federali, dal Responsabile federale delle relazioni sindacali, dai Presidenti o dai Vice Presidenti dei Fondi o Enti di previdenza, assistenza e formazione contrattualmente costituiti per le categorie rappresentate, dai Presidenti o Amministratori Delegati delle società alle quali MANAGERITALIA partecipa.

2. La Giunta esecutiva, si riunisce di norma almeno otto volte l'anno e ha il compito di:

- a) predisporre il programma annuale, in tempo utile e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, recependo le indicazioni degli altri Organi direttivi federali nonché le istanze provenienti dalle Associazioni sindacali territoriali e, dopo l'approvazione dell'Assemblea nazionale, ne cura la corretta esecuzione e il raggiungimento dei relativi obiettivi;
- b) curare la gestione economica e finanziaria;
- c) predisporre il preventivo di spesa annuale e il rendiconto consuntivo;
- d) esprimere il parere sulle ipotesi dei contratti collettivi;
- e) organizzare i servizi della Federazione.

#### **Art. 12 - Presidente**

1. Il Presidente federale è eletto dall'Assemblea nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni e con maggioranza semplice nelle eventuali successive votazioni.

2. Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- sovrintende alla gestione operativa della Federazione, di cui ha la rappresentanza legale;
- coordina obiettivi e strategie gestionali degli enti, società e organizzazioni ai quali la Federazione partecipa, in

collegamento con i rappresentanti nominati dall'Assemblea nazionale per la relativa gestione;

- esegue le indicazioni e le delibere degli Organi federali e le traduce in piani di attività della cui attuazione risponde agli Organi medesimi;
- convoca l'Assemblea nazionale, la Giunta esecutiva, il Comitato di Presidenza ed il Congresso nei tempi e modi stabiliti;
- presiede il Comitato di Presidenza e la Giunta esecutiva;
- partecipa o delega la partecipazione, ove lo ritenga necessario, alle riunioni degli Organi direttivi delle Associazioni sindacali territoriali.

3. La carica di Presidente è incompatibile con la Presidenza di una Associazione sindacale territoriale e con l'appartenenza agli organi di gestione dei Fondi "M. Negri" e "M. Besusso". Nessuno può essere Presidente della Federazione per oltre due quadrienni consecutivi.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente da lui designato ovvero, in subordine, dal Vice Presidente più anziano d'età; nel caso l'impedimento superi i 180 giorni, il Presidente decade e il Vice Presidente vicario convoca l'Assemblea nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 13 - Vice Presidenti di area**

1. L'Assemblea nazionale elegge nel proprio ambito, con maggioranza semplice dei suoi componenti, due Vice Presidenti di area che durano in carica quattro anni e non possono comunque ricoprire la carica per più di tre quadrienni consecutivi.

2. Ad uno dei Vice Presidenti eletti, l'Assemblea conferisce le seguenti attribuzioni: potere di firma congiunta con il Presidente federale; sovrintendenza alle operazioni contabili relative a patrimonio e gestione della Federazione; gestione delle incombenze amministrative e fiscali prescritte dalle vigenti norme; elaborazione dei conti preventivi e dei rendiconti consuntivi costituiti da stato patrimoniale e conto economico, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta esecutiva; conservazione dei documenti e dei registri contabili sociali.

3. La carica di Vice Presidente di area è incompatibile con la presidenza di una Associazione sindacale territoriale.

4. I Vice Presidenti di area svolgono i seguenti compiti:

- a) sviluppano piani relativi alle aree di cui sono responsabili coerentemente con le linee guida indicate dall'Assemblea nazionale, dal Comitato di Presidenza e dalla Giunta esecutiva, predisponendo le relative coperture finanziarie da sottoporre all'approvazione degli Organi direttivi federali competenti;
- b) supportano le Associazioni sindacali territoriali agendo in collegamento con i rispettivi Responsabili di area;
- c) sono garanti del mantenimento degli standard gestionali, operativi e di erogazione dei servizi;
- d) possono partecipare, ove lo ritengano necessario, alle riunioni degli Organi direttivi delle Associazioni sindacali territoriali.

#### **Art. 14 - Comitato di Presidenza**

1. Il Comitato di Presidenza è Organo di governo della Federazione e tramite politico gestionale tra le Associazioni sindacali territoriali e la Giunta esecutiva e l'Assemblea nazionale. Partecipa alla funzione di direzione amministrativa nell'ambito degli indirizzi espressi dall'Assemblea nazionale. Promuove l'attività degli Organi direttivi federali e territoriali allo scopo di garantire l'uniformità degli operati.

2. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente federale, dai Vice Presidenti federali e dai Presidenti delle Associazioni sindacali territoriali. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti la Giunta esecutiva diversi dal Presidente federale e dai Vice Presidenti federali e, ove invitati dal Presidente, i Responsabili delle delegazioni territoriali.

3. Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- a) approvare i criteri di finanziamento delle Associazioni sindacali territoriali per la loro gestione normale e straordinaria;
- b) valutare le attività delle Associazioni sindacali territoriali e approvare eventuali interventi straordinari nonché gli stanziamenti per lo sviluppo dei progetti federali;
- a) approvare le decisioni di rilevante interesse per le attività delle Associazioni sindacali territoriali;
- b) proporre le modifiche allo Statuto;
- c) approvare le ipotesi dei contratti collettivi di lavoro sentito il parere della Giunta esecutiva;
- d) approvare e modificare il Regolamento di attuazione dello Statuto federale nonché le Norme Comuni per le Associazioni sindacali territoriali;
- e) proporre, in prossimità della scadenza del mandato del Presidente federale e dei Vice Presidenti federali in carica, i criteri e le modalità a cui far riferimento per la determinazione e l'erogazione degli emolumenti da corrispondere al Presidente federale e ai Vice Presidenti federali da nominare. Per il tempo necessario all'assunzione di tale decisione il Presidente federale e i Vice Presidenti federali in carica non partecipano alla riunione e il Comitato di Presidenza è presieduto da uno degli altri componenti designato nel proprio ambito.

4. Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma almeno sei volte l'anno e la partecipazione alle sue riunioni non è delegabile.

#### **Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo finanziario e amministrativo della Federazione ed è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea nazionale. Il Collegio elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e partecipa alle riunioni dell'Assemblea nazionale senza diritto di voto.

2. I Revisori dei Conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria della Federazione e sulla regolare conservazione dei beni in dotazione, eseguendo anche individualmente verifiche di cassa e contabili dopo aver preavvertito il Presidente ed il Vice Presidente di cui all'art. 13 comma 2 del presente statuto; controllano i consuntivi e i preventivi della Federazione, relazionano alla Giunta esecutiva almeno trimestralmente sulle risultanze dei loro accertamenti e redigono le relazioni sul preventivo di spesa e sul rendiconto consuntivo della Federazione.

#### **Art. 16 - Collegio nazionale dei Proviviri**

1. Il Collegio nazionale dei Proviviri è costituito da nove membri effettivi e cinque supplenti, eletti fra gli iscritti che abbiano almeno 45 anni di età e dieci di iscrizione. I componenti del Collegio nazionale dei Proviviri non possono far parte di organi direttivi delle Associazioni sindacali territoriali o della Federazione, né di organismi ad esse collegati. Non più di due membri possono appartenere alla stessa Associazione sindacale territoriale.

2. Il Presidente viene eletto dal Collegio fra i propri membri. In caso di assenza è sostituito dal componente più anziano di età. Egli partecipa di diritto, quale osservatore, alle riunioni dell'Assemblea nazionale.

3. Il Collegio nazionale dei Proviviri esamina e decide su ricorsi, in prima istanza, riguardanti:

- a) gli associati, per fatti relativi a incarichi o cariche federali ricoperte, per violazione di norme statutarie o regolamentari federali nonché per comportamenti comunque in contrasto con delibere adottate da Organi federali;
- b) gli organi della Federazione;
- c) gli organi direttivi delle Associazioni territoriali a norma dell'art. 5.

In seconda istanza, sulle materie di competenza dei Collegi dei Proviviri delle Associazioni sindacali territoriali aderenti.

4. Il Collegio nazionale dei Proviviri ha il compito di accertare la fondatezza dei ricorsi e di deliberare adeguati provvedimenti ove non risulti possibile conciliare la controversia e ripristinare il rispetto delle norme.

Tali provvedimenti sono:

- a) nei confronti di singoli iscritti:
  - 1) il richiamo scritto;
  - 2) la sospensione fino a sei mesi da eventuali cariche;
  - 3) la sospensione dell'elettorato attivo e passivo fino a quattro anni;
  - 4) la rimozione dagli incarichi o dalle cariche federali;
  - 5) l'espulsione.
- b) nei confronti di organi sociali della Federazione:
  - 1) la censura;
  - 2) la sospensione temporanea della validità di singole decisioni, con invito a riesaminare la materia;
- c) nei confronti degli organi sociali delle Associazioni sindacali territoriali, a norma dell'art. 5 del presente Statuto.

Avverso le decisioni in prima istanza è ammesso ricorso entro quaranta giorni dalla notifica, da inoltrarsi al Collegio nazionale dei Proviviri ed al Presidente della Federazione. Tale ricorso verrà attribuito per la definizione ad un Collegio di Appello.

5. Le decisioni assunte dal Collegio nazionale dei Proviviri, in seguito ad istanza sulle decisioni del Collegio dei Proviviri delle Associazioni sindacali territoriali, sono definitive e irrevocabili. Le decisioni sono vincolanti per le parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

## TITOLO IV - CONSESSI CONSULTIVI

### Art. 17 - Congresso

1. Il Congresso è composto dai delegati scelti, tra quelli che hanno partecipato ai pregressi territoriali, in numero e con modalità stabilite dal Comitato di Presidenza; si riunisce ogni 4 anni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea nazionale.

2. Il Congresso ha il compito di dare un indirizzo politico e strategico della Federazione e delle Associazioni sindacali territoriali allo scopo di realizzare gli obiettivi in tutte le aree che interessano la categoria: sindacali, previdenziali, assistenziali, professionali e sociali.

## TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE

### Art. 18 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio netto della Federazione è costituito dalle risultanze del rendiconto consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. L'esercizio finanziario della Federazione e delle Associazioni sindacali territoriali inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

4. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, la Federazione partecipa in unione alle controparti datoriali alla gestione del Fondo Mario Negri, del Fondo Mario Besusso e del CFMT: i bilanci di tali Fondi ed Enti, nonché i bilanci delle società alle quali MANAGERITALIA partecipa, debbono essere presentati all'Assemblea nazionale in unione a quelli della Federazione.

### Art. 19 - Scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato col voto favorevole dei due terzi delle Associazioni sindacali territoriali che dispongano di almeno tre quarti dei voti degli iscritti. La delibera di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori e i relativi poteri.

2. Il patrimonio deve essere devoluto, in caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. 20 - Adeguamento degli Statuti delle Associazioni

Gli Statuti delle Associazioni sindacali territoriali devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente Statuto nonché alle Norme Comuni allegate entro sei mesi dalla loro approvazione.

### Art. 21 - Norma transitoria

L'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea nazionale non interrompe il decorso e il computo dei periodi di cui ai commi 2 e 4 dell'art.7 del presente Statuto.

### Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

# REGOLAMENTO

## di attuazione dello Statuto

Approvato dal Consiglio nazionale del 24 aprile 2004

\* Art. 3 - comma 1

### **Art. 1 - Partecipazione alla Federazione**

1. Le Associazioni sindacali territoriali che intendono associarsi a MANAGERITALIA debbono presentare domanda al Presidente della stessa, corredata di Statuto, elenco dei componenti gli organi direttivi e di controllo e di quanto necessario a dimostrare la regolare costituzione.

2. Non possono far parte degli Organi federali gli associati delle Associazioni sindacali territoriali iscritti nei registri di MANAGERITALIA che rivestano incarichi di rappresentanza imprenditoriale nei confronti della Federazione o delle sue Associazioni sindacali territoriali, o che siano dipendenti da organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali

\* Art. 3 - comma 2

### **Art. 2 - Altri partecipanti alla Federazione**

1. La quota di iscrizione dovuta dai soggetti di cui al comma 2 dell'art.3 dello Statuto sarà determinata annualmente dalle Associazioni sindacali territoriali sulla base delle direttive emanate dal Comitato di Presidenza.

2. Alle riunioni dell'Assemblea nazionale partecipano i Rappresentanti delle Aree Quadri presso ciascuna Associazione sindacale territoriale

\* Art. 8 - commi 1 e 2

### **Art. 3 - Assemblea nazionale: rappresentanza**

1. Nell'ambito di ciascuna Associazione sindacale territoriale a tutti i Consiglieri e agli eventuali Responsabili delle Delegazioni partecipanti all'Assemblea nazionale sarà attribuito un numero eguale di voti, derivante dalla divisione di quelli di competenza dell'Associazione sindacale territoriale per il numero dei partecipanti stessi: gli eventuali resti saranno assegnati dal Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale territoriale ad uno dei Consiglieri, in aggiunta a quelli attribuitigli per ripartizione.

2. Il Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale territoriale dovrà nominare almeno un supplente e comunque dei supplenti nella proporzione massima del 20% dei Consiglieri dell'Associazione sindacale territoriale e degli eventuali Responsabili delle Delegazioni aventi titolo a partecipare all'Assemblea nazionale, con arrotondamento all'unità superiore se l'eventuale parte decimale supera i cinque decimi.

\* riferimenti allo Statuto

\* Art. 10

### **Art. 4 - Assemblea nazionale: modalità di convocazione, documentazione, validità e votazioni**

1. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente federale con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della riunione.

2. In caso di urgenza l'Assemblea nazionale può essere convocata anche mediante telegramma, fax o altro mezzo idoneo con preavviso di tre giorni.

3. Il Presidente stabilisce data, ora e luogo di riunione dell'Assemblea nazionale: l'ordine del giorno è fissato dal Comitato di Presidenza. In caso di imprevedibili difficoltà, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può procrastinare la data della riunione di un massimo di trenta giorni, oppure deciderne lo spostamento in altra località idonea.

4. L'avviso di convocazione deve indicare ordine del giorno, luogo, data e ora stabiliti per l'Assemblea e deve essere accompagnato dalle relazioni e da ogni altra documentazione inerente agli argomenti oggetto dell'Assemblea.

5. La validità della costituzione dell'Assemblea nazionale è accertata dalla Commissione verifica poteri e formalizzata a mezzo verbale, del quale verrà data lettura all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

6. Alle votazioni riguardanti cariche sociali, nomine o mozioni sulla fiducia si procede a scrutinio segreto; per le altre si procede per alzata di mano, salvo che un decimo dei presenti chieda l'appello nominale e nei casi in cui il numero dei voti rappresentati possa essere determinante.

\* Art. 10 - comma 1

### **Art. 5 - Assemblea nazionale: convocazione a richiesta e surroghe**

1. La richiesta scritta di convocazione dell'Assemblea, di cui all'art. 10 comma 1 dello Statuto, deve pervenire al Presidente federale e in copia al Presidente del Collegio nazionale dei Provvisori a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso di urgenza a mezzo telegramma, fax o altro mezzo idoneo. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere, accompagnata da eventuali memorie pertinenti.

2. Verificata l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, il Presidente federale, entro quindici giorni dalla ricezione, provvede alla convocazione dell'Assemblea secondo le modalità previste nell'articolo precedente.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 10 comma 1 dello Statuto o il termine previsto dal comma precedente e in mancanza di convocazione dell'Assemblea da parte dei Vice Presidente in carica, l'Assemblea può essere convocata nei quindici giorni successivi, secondo le indicazioni seguenti:

- a) la convocazione può avvenire con firma congiunta dei Vice Presidenti in carica;
- b) in mancanza, con firma congiunta di un Vice Presidente e del Presidente del Collegio nazionale dei Probiviri;
- c) difettando le ipotesi a) o b), la convocazione può avvenire con firma congiunta del Presidente del Collegio nazionale dei Probiviri e del componente più anziano di età del Comitato di Presidenza.

\* Artt. 9 comma 1 lett. h e 10 comma 6

#### **Art. 6 - Assemblea nazionale: modifiche statutarie**

1. Le modifiche allo Statuto dovranno essere proposte all'Assemblea nazionale dal Comitato di Presidenza o di propria iniziativa, o su richiesta di tante Associazioni che rappresentino almeno un terzo delle Associazioni rappresentanti almeno il 25% degli iscritti.

2. Quando l'Assemblea nazionale deve deliberare su modifiche statutarie, si osservano i seguenti adempimenti:

- a) a tutti i componenti dell'Assemblea deve essere stato inviato con la convocazione il testo delle variazioni proposte, accompagnato dalla relazione illustrativa;
- b) si procede alla lettura e votazione di ogni singolo articolo, con possibilità di dichiarazione di voto;
- c) una volta approvati tutti gli articoli, viene posto in votazione il testo complessivo: solo in caso di esito favorevole di tale ultima votazione le variazioni sono definitivamente approvate.

\* Art. 14 - comma 3, lett. f

#### **Art. 7 - Comitato di Presidenza: approvazione del Regolamento**

1. Non appena da parte dell'Assemblea nazionale vengono approvate variazioni al testo vigente dello Statuto, la Federazione è tenuta ad elaborare le necessarie norme regolamentari di attuazione.

2. Il Presidente federale, dopo aver portato il testo delle modifiche a conoscenza delle Associazioni sindacali territoriali unitamente ad eventuali relazioni di accompagnamento, dispone con sollecitudine la convocazione di un Comitato di Presidenza che discuta e approvi le nuove norme proposte. Testo e relazione debbono essere spediti alle Associazioni e ai componenti il Comitato di Presidenza almeno trenta giorni prima della discussione.

3. Per quanto concerne lo svolgimento dei lavori per la discussione e approvazione del Regolamento, si applicano le seguenti norme:

- a) a tutti i componenti il Comitato di Presidenza deve essere stato inviato con la convocazione il testo delle variazioni proposte, accompagnato da relazione illustrativa;
- b) la prima parte della riunione deve essere dedicata ad un'ampia discussione;
- c) si procede alla lettura e votazione di ogni singolo articolo con possibilità di dichiarazione di voto;
- d) una volta approvati tutti gli articoli, viene posto in votazione il testo complessivo: solo in caso di esito favorevole di tale ultima votazione le variazioni sono definitivamente approvate.

4. Per l'approvazione delle singole norme o del testo completo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato di Presidenza.

\* Art. 9 - comma 1, lett. l

#### **Art. 8 - Assemblea nazionale: Commissioni e Gruppi di lavoro**

1. L'Assemblea nazionale potrà costituire Commissioni e Gruppi di lavoro e ha facoltà di nominarne, sostituirne o revocarne con motivazione i componenti e il coordinatore, anche in corso di mandato.

2. Le Commissioni sono strumenti consultivi ed istruttori degli Organi federali; hanno capacità propositiva e possono ricevere deleghe operative nell'ambito delle rispettive competenze. La loro composizione deve rispondere a criteri di professionalità e disponibilità e in via subordinata anche a criteri di rappresentanza territoriale.

3. Alle riunioni possono presenziare il Presidente federale e/o un componente della Giunta federale.

\* Artt. 11 e 14

#### **Art. 9 - Riunioni del Comitato di Presidenza e della Giunta Esecutiva**

1. Le riunioni del Comitato di Presidenza e della Giunta esecutiva sono convocate dal Presidente con mezzo idoneo almeno dieci giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione, sempre con mezzo idoneo, con preavviso di almeno tre giorni. Nell'avviso di convocazione debbono indicarsi ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione.

2. Di ogni riunione il Segretario dovrà stendere un verbale delle decisioni adottate che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e inviato ai componenti dei rispettivi Organi direttivi, dopo l'approvazione è consegnato agli atti della Federazione. Il testo del verbale, anche parziale, scritto o registrato, non può essere reso pubblico in qualsiasi forma senza autorizzazione degli Organi direttivi stessi.

3. Gli associati a MANAGERITALIA, con richiesta motivata, possono consultare i verbali degli Organi direttivi presso la sede della Federazione, senza diritto alla riproduzione, anche parziale, dei testi.

4. Le delibere valide a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità ha valore decisivo il voto del Presidente.

5. Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno tre quinti dei loro componenti.

6. Le richieste di verifica del numero legale debbono essere sottoscritte da almeno il 30% dei componenti di ciascun Organo e i richiedenti debbono risultare tutti presenti all'atto della verifica, pena l'immediata sospensione della stessa.

\* Art. 12

#### **Art. 10 - Presidente: poteri**

1. Nei casi di urgenza, sentiti i Vice Presidenti, il Presidente esercita i poteri della Giunta esecutiva alla quale riferirà per la ratifica delle decisioni prese nella riunione che indirà entro trenta giorni dalla data in cui ha assunto le decisioni.

2. Il Presidente designa il Vice Presidente vicario. In difetto è considerato tale il Vice Presidente più anziano di età.

\* Artt. 8, 10, 11, 14, 15 e 16

#### **Art. 11 - Funzionamento degli Organi collegiali - Norme Comuni**

1. Tutti gli Organi collegiali vengono convocati dai rispettivi Presidenti con avviso scritto contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, rispettando le scadenze e i preavvisi che lo Statuto e il Regolamento prevedono.

2. Il Presidente dei singoli Organi, avuto riguardo all'ordine del giorno della riunione, può prefissare la durata degli interventi; analogamente si procede in sede di Assemblea nazionale.

3. Le richieste di verifica del numero legale debbono essere sottoscritte da almeno il 30% dei componenti di ciascun Organo e i richiedenti debbono risultare tutti presenti all'atto della verifica, pena l'immediata sospensione della stessa.

4. Ogni altra modalità dei lavori degli Organi collegiali viene regolata da norme e procedure da loro stessi fissate.

5. I componenti degli Organi collegiali non possono farsi rappresentare da altri nelle adunanze, fatta eccezione per gli Organi a carattere consultivo e per la fattispecie di cui all'art. 8, comma 2 dello Statuto.

\* Artt 15 e 16

#### **Art. 12 - Riunioni del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio nazionale dei Probiviri**

1. Nell'eventualità che si rendano vacanti posti di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o il Collegio nazionale dei Probiviri, la sostituzione avverrà a mezzo dei supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.

2. L'Assemblea nazionale, alla prima riunione utile, procederà al reintegro delle cariche vacanti

\* Art. 16

#### **Art. 13 - Collegio nazionale dei Probiviri: regole di procedura**

1. Il ricorrente al Collegio nazionale dei Probiviri deve provvedere a sue spese a far pervenire, con spedizione in pari data all'invio del ricorso, copia del ricorso stesso all'iscritto od organo sociale nei cui confronti è richiesta l'azione del Collegio: in difetto il ricorso si intende improponibile.

2. Il ricorrente, l'iscritto o l'organo sociale oggetto del ricorso possono presentare al Collegio memorie e documenti in qualsiasi fase istruttoria del procedimento.

3. Se oggetto del ricorso è un organo collegiale, la rappresentanza dello stesso nei confronti del Collegio viene di norma assunta dal Presidente ed altri due componenti, fatto salvo il caso in cui il Collegio ritenga di modificare e/o allargare la rappresentanza ad altri.

4. Il Collegio deve verificare la propria "competenza a conoscere" della controversia. In caso negativo, deve provvedere a darne immediata notizia al ricorrente, all'iscritto od organo sociale nei cui confronti è stata attivata la procedura ed al Presidente federale.

5. L'attivazione di indagini istruttorie del Collegio deve essere decisa con provvedimento collegiale. Nell'ambito delle proprie competenze, il Collegio deve sentire le parti e può procedere all'audizione di testi, all'esperimento di consulenze tecniche e a quant'altro ritenuto necessario ed opportuno: i relativi costi sono a carico della Federazione.

6. Il ricorso al Collegio deve riguardare fatti e circostanze verificatisi o oggettivamente conosciuti entro i dodici mesi immediatamente antecedenti la data della sua presentazione.

7. Fatti ed eventi per i quali il Collegio sia già stato interessato e per i quali abbia emesso propria decisione, eccezione fatta per i casi di ricorso previsti dallo Statuto, non possono essere riproposti al Collegio, anche da ricorrenti diversi.

8. Le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri quale organo federale, anche se riguardanti iscritti ed organi delle Associazioni sindacali territoriali, debbono essere portate a conoscenza del Presidente federale.

9. Nei casi di estrema gravità, il Collegio nazionale dei Probiviri può decidere a maggioranza di due terzi la convocazione di una apposita Assemblea dei soci di una Associazione sindacale territoriale, per sottoporre al loro giudizio la censura sull'operato dell'Associazione stessa.

10. Qualora il ricorso risulti, a giudizio del Collegio, palesemente infondato, con la decisione assunta è disposto a carico del ricorrente il rimborso delle spese sostenute per l'esame e la trattazione del ricorso, da determinarsi in via equitativa.

11. Tutti i termini previsti da Statuto e Regolamento relativi all'operatività del Collegio o del Collegio di Appello si intendono sospesi nei mesi di agosto e dicembre.

\* Art. 16- comma 4

#### **Art. 14 - Collegio nazionale dei Probiviri: costituzione del Collegio di Appello**

1. Il Collegio di Appello è un organo arbitrale irrituale costituito da tre membri dei quali uno nominato dal Collegio nazionale dei Probiviri, uno nominato dalla parte ricorrente ed il terzo che rivestirà le funzioni di Presidente scelto dai due tra i Presidenti dei Collegi arbitrali.

2. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi di Presidenti di Collegi arbitrali, non superiori a sei, preventivamente concordata.

3. La costituzione del Collegio di Appello deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del ricorso.

4. Il Collegio di Appello deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data in cui è stato investito del ricorso e la sua decisione è definitiva e irrevocabile.



5. Le spese relative al giudizio di appello sono poste a carico della parte soccombente, salvo che il Collegio ritenga di disporre, per giustificati motivi, la compensazione totale o parziale.

\* Art. 20

#### **Art. 15 - Statuti delle Associazioni sindacali territoriali**

1. Durante i sei mesi di cui all'art.20 dello Statuto, qualora esistano norme statutarie delle Associazioni sindacali territoriali in contrasto con quelle federali statutarie, regolamentari o delle Norme comuni, le norme locali avranno prevalenza nei confronti degli iscritti e quelle federali per l'attività degli Organi associativi locali

2. Il Comitato di Presidenza provvederà a verificare la compatibilità degli Statuti delle Associazioni sindacali territoriali allo spirito delle linee generali normative dello Statuto e del Regolamento federale e l'assenza di disposizioni in contrasto con le stesse.

3. Qualora il Comitato di Presidenza rilevasse delle incompatibilità, inviterà l'Associazione inottemperante affinché le rimuova assegnando un termine; in difetto di adempimento all'invito, il Comitato di Presidenza potrà applicare la sanzione prevista all'art.5 comma 1 lett.d) dello Statuto federale, con delibera approvata da almeno due terzi dei componenti.

#### **Art. 16 - Coordinamento delle elezioni degli Organi**

1. Le Associazioni sindacali territoriali dovranno provvedere affinché i relativi Organi sociali elettivi vengano rinnovati in coincidenza con la scadenza degli Organi elettivi federali.

# **NORME COMUNI**

## per le Associazioni sindacali territoriali aderenti a MANAGERITALIA

### **Art. 1 - Associazioni sindacali territoriali**

1. Le Associazioni sindacali territoriali, anche tramite, ove costituite, le Delegazioni territoriali, rappresentano e tutelano a livello regionale o provinciale gli interessi morali e materiali degli iscritti sulla base delle direttive e degli indirizzi della Federazione.

2. Ogni Associazione sindacale territoriale deve avere:

Statuto armonizzato con quello federale;

Organi direttivi: Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente e Giunta esecutiva;

Organi di controllo: Collegio dei Proviviri e Collegio dei Revisori dei Conti.

Deve inoltre tenere un Precongresso quadriennale.

3. Ogni Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale territoriale deve eleggere nel proprio ambito un Presidente e due o più Vice Presidenti che durano in carica quattro anni. Il Presidente non può comunque ricoprire la carica per più di due quadrienni consecutivi, i Vice Presidenti per più di tre quadrienni consecutivi. I soggetti che abbiano ricoperto le cariche di Presidente e Vice Presidente per il periodo massimo consentito non possono essere rieletti alle cariche stesse se non sia decorso almeno un quadriennio dalla scadenza dell'ultimo mandato. I Vice Presidenti territoriali di area agiscono in collegamento con i rispettivi responsabili di area federale e forniscono al Presidente dell'Associazione sindacale territoriale il sostegno per garantire il mantenimento degli standard operativi e di erogazione dei servizi.

4. L'Associazione sindacale territoriale è tenuta a:

- agire in conformità alle deliberazioni degli Organi federali;
- consegnare o rendere disponibile agli iscritti copia del suo Statuto e di quello federale;
- predisporre annualmente preventivo di spese e rendiconto, i quali dovranno essere trasmessi alla Federazione per la determinazione degli eventuali contributi straordinari;
- inviare alla Federazione per conoscenza le bozze dei verbali delle riunioni degli Organi direttivi;
- inviare alla Federazione le convocazioni degli Organi direttivi, con i relativi ordini del giorno, anche al fine di permettere al Presidente o ai Vice Presidenti federali di partecipare, ove lo ritengano necessario, alle loro riunioni;
- corrispondere a MANAGERITALIA una quota del contributo associativo annuale per iscritto nella misura e con le modalità che saranno stabilite dall'Assemblea Nazionale.

5. Per contributo associativo si intende quello statutario annuale, versato direttamente dall'iscritto all'Associazione sindacale territoriale di appartenenza.

### **Art. 2 - Costituzione Rsa**

1. Spetta alle Associazioni sindacali territoriali costituire, nell'ambito della propria giurisdizione in nome di MANAGERITALIA, le rappresentanze sindacali dei dirigenti (Rsa), fermo restando la competenza della Federazione nel caso di dirigenti aderenti a più Associazioni sindacali territoriali.

2. In ogni azienda può essere costituita una Rappresentanza sindacale aziendale dei dirigenti. La costituzione delle Rsa è di competenza delle Associazioni sindacali territoriali, salvo quanto previsto dal precedente comma.

3. Le Rsa hanno la funzione di rappresentare i dirigenti di fronte all'azienda, nel quadro delle finalità perseguite da MANAGERITALIA, nonché di quelle derivanti dallo Statuto dei lavoratori, dai contratti collettivi e da ogni altra fonte normativa. Il mandato è svolto gratuitamente.

4. La composizione numerica della Rsa è determinata:

- aziende che hanno fino a dieci dirigenti: 1 rappresentante;
- da dieci a venti dirigenti: da 1 a 3 rappresentanti;
- da ventuno a cinquanta dirigenti: 3 rappresentanti;
- oltre cinquanta dirigenti: da 3 a 7 rappresentanti.

5. L'Associazione sindacale territoriale nomina le Rsa sulla base delle designazioni effettuate dagli iscritti appartenenti alle singole aziende, sotto il controllo dell'Associazione stessa. Analogamente procede la Federazione nei casi di sua competenza. I nominativi dei dirigenti investiti della rappresentanza sindacale sono comunicati dall'Associazione sindacale territoriale o da MANAGERITALIA all'azienda interessata e all'organizzazione sindacale imprenditoriale competente per territorio.

6. La durata del mandato delle Rsa è normalmente quadriennale e rinnovabile.

### **Art. 3 - Associati ordinari**

1. Possono far parte delle Associazioni sindacali territoriali, con titolo di associati ordinari, coloro che hanno, o hanno avuto in quanto pensionati, nel periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione, un rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile.

2. La domanda di iscrizione deve presentarsi:

- a) per i dirigenti in servizio: all'Associazione sindacale territoriale del luogo dove svolgono la loro attività o hanno la residenza anagrafica;
- b) per i dirigenti pensionati: presso l'Associazione sindacale territoriale di loro scelta.

3. L'iscrizione alle Associazioni sindacali territoriali come associato ordinario è incompatibile con l'iscrizione ad altra organizzazione sindacale di lavoratori dipendenti o di imprenditori

4. Il cambiamento di sede di lavoro o di residenza, che il dirigente in servizio è tenuto a comunicare, determina il trasferimento della sua iscrizione alla Associazione sindacale territoriale competente.

#### **Art. 4 - Prosecuratori volontari**

1. L'associato di un'Associazione sindacale territoriale il quale abbia perduto la qualifica può continuare ad essere iscritto, in qualità di associato volontario, purché mantenga l'iscrizione ad almeno uno dei Fondi contrattualmente previsti, nei limiti dei regolamenti vigenti e purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) la domanda di prosecuzione volontaria avvenga successivamente ad almeno un anno di iscrizione in qualità di dirigente ad una o più Associazioni territoriali;
- b) l'interessato non risulti appartenente ad organizzazioni sindacali di lavoratori o di imprenditori.

#### **Art. 5 - Aderenti**

1. L'associato che abbia perduto la qualità di iscritto può continuare ad essere iscritto in qualità di aderente purché non risulti appartenente ad organizzazioni sindacali di lavoratori o imprenditori.

2. Sono iscritti in qualità di soci aderenti i superstiti dei dirigenti associati i quali abbiano diritto alle prestazioni dei Fondi Mario Negri e/o Mario Besusso, purché non appartenenti a organizzazioni sindacali di lavoratori o imprenditori.

3. Possono iscriversi alla Federazione ed alle sue Associazioni sindacali territoriali i quadri in servizio ed in pensione, i paradirigenti ed altre figure professionali che abbiano rivestito la qualifica di dirigente o che abbiano professionalità analoghe a quelle dei dirigenti associati a MANAGERITALIA ed alle Associazioni sindacali territoriali. Le regole e le modalità di partecipazione di tali aderenti sono indicate nella Carta Associativa di categoria.

4. L'associato iscritto in qualità di aderente è escluso dall'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6 - Organi Collegiali: elezioni, convocazioni, integrazioni**

1. I componenti il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Proviviri di ogni Associazione sindacale territoriale, sono eletti in sede di Assemblea dai dirigenti iscritti ai sensi del precedente art. 3 e dai prosecuratori volontari iscritti ai sensi del precedente art. 4, in regola con il versamento dei contributi associativi annuali. Essi rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

2. L'Assemblea deve aver luogo due volte l'anno, prima di ciascuna riunione dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con invito scritto spedito agli associati per mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Qualora nell'Assemblea siano previste elezioni di Organi dell'Associazione, l'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo idoneo almeno trenta giorni prima della data di riunione.

4. In occasione delle assemblee di cui al comma precedente, gli associati ordinari e volontari potranno far pervenire per iscritto le loro candidature alle cariche associative entro il 15 marzo dell'anno di scadenza dei mandati. I candidati che abbiano rispettato il termine di cui sopra verranno iscritti nella lista e nella scheda elettorale in ordine alfabetico, sotto la responsabilità di una Commissione elettorale nominata dal Consiglio uscente.

5. Il voto è segreto, espresso attraverso la scheda elettorale. Ogni iscritto ha diritto ad un voto: è ammessa la delega ad altro iscritto, ma nessuno può essere portatore di oltre due deleghe.

6. Copia del verbale delle elezioni deve essere inviata dal Presidente dell'Associazione sindacale territoriale al Collegio nazionale dei Proviviri, entro un mese dalle elezioni stesse.

7. Il numero dei componenti il Consiglio, che può variare da un minimo di 11 a un massimo di 25 è stabilito dall'Assemblea tenuta nell'anno precedente quello in cui si terrà l'Assemblea elettiva. I Consiglieri dovranno essere scelti almeno per il 60% tra i dirigenti attivi e i prosecuratori volontari, dei quali non più di due appartenenti allo stesso gruppo aziendale e almeno il 60% proveniente dal settore contrattuale con il maggior numero di iscritti nel territorio dell'Associazione. Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce di norma almeno sei volte l'anno.

8. Nell'eventualità che durante il quadriennio si determinino vacanze nelle cariche di Consigliere, il Consiglio dovrà, entro trenta giorni, provvedere all'integrazione mediante cooptazione. I Consiglieri cooptati decadono dalla carica alla scadenza del mandato di tutti gli altri componenti il Consiglio. Se le cariche vacanti fossero tali da ridurre la composizione del Consiglio a meno della metà, dovrà essere inviato entro trenta giorni l'avviso di convocazione dell'Assemblea per la nomina ex novo dell'intero Consiglio. Il termine dei trenta giorni rimane sospeso nei mesi di agosto e dicembre. L'Assemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dall'invio dell'avviso di convocazione. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più componenti del Collegio dei Proviviri, o dei Revisori dei Conti, subentrano nella carica i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.

9. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti ed è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri componenti in numero non inferiore a due. Si riunisce di norma prima di ogni Consiglio direttivo e su richiesta del Presidente.

#### **Art. 7 - Collegio dei Proviviri**

1. E' l'organo di controllo dell'Associazione sindacale territoriale. E' costituito da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dell'Associazione sindacale fra gli iscritti che abbiano almeno 45 anni di età e cinque di iscrizione. I suoi componenti non possono far parte di organi direttivi dell'Associazione e della Federazione né di organismi ad esse collegati.

2. Il Presidente è nominato dal Collegio fra i propri membri e partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio dell'Associazione.

3. Il Collegio esamina e decide sui ricorsi presentati nei confronti di iscritti e organi dell'Associazione sindacale: il termine massimo per la sua decisione è di novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Per casi particolari, il Presidente può rinviare il termine di ulteriori trenta giorni. Trascorso l'anzidetto termine, senza che il Collegio si sia pronunciato, l'interessato può, entro trenta giorni, avanzare ricorso in seconda istanza al Collegio nazionale dei Probiviri.

4. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di accertare la fondatezza dei ricorsi e deliberare adeguati provvedimenti ove non risulti possibile conciliare la controversia e ripristinare il rispetto delle norme.

Tali provvedimenti sono:

- a) nei confronti degli iscritti:
  - 1) il richiamo scritto;
  - 2) la sospensione fino a sei mesi da eventuali cariche;
  - 3) la sospensione dall'elettorato attivo e passivo fino a quattro anni
  - 4) la rimozione dalla carica;
  - 5) l'espulsione.
- b) nei confronti degli organi sociali:
  - 1) la censura;
  - 2) la sospensione temporanea della validità delle singole decisioni con invito a riesaminare la materia.

5. L'iscritto o l'organo dell'Associazione oggetto del ricorso deve conoscere tempestivamente i fatti che gli vengono addebitati ed essere regolarmente convocato almeno una volta prima della conclusione dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento con diritto di presentare memoria difensiva. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere portate a conoscenza dell'interessato e del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale nella sua prima riunione; tali decisioni sono vincolanti per le parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

6. L'iscritto rimosso dalla carica sociale non potrà nuovamente ricoprire cariche prima di due anni dal provvedimento.

7. Avverso le sue decisioni le parti interessate possono avanzare ricorso in seconda istanza al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine di cui ai precedenti commi.

8. La decorrenza dei termini è sospesa nei mesi di agosto e dicembre.

#### **Art. 8 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo finanziario e amministrativo dell'Associazione, ed è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dell'Associazione. Il Collegio elegge fra i propri componenti il Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio dell'Associazione sindacale territoriale, senza diritto di voto.

2. I Revisori dei Conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e sulla regolare conservazione dei beni in dotazione, eseguendo anche individualmente verifiche di cassa e contabili dopo aver preavvertito il Presidente ed il Tesoriere; controllano i consuntivi e i preventivi dell'Associazione, relazionano almeno trimestralmente sulle risultanze dei loro accertamenti e redigono le relazioni sui bilanci dell'Associazione.

#### **Art. 9 - Precongresso**

1. Il Precongresso è costituito da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa; dibatte le problematiche della categoria e fornisce indicazioni di strategia sulle politiche da sviluppare per cogliere gli obiettivi in tutte le aree che riguardano gli iscritti.

2. Il Precongresso elegge nel proprio ambito i delegati che dovranno partecipare al Congresso nazionale nel numero e con le modalità stabilite dal Comitato di Presidenza federale.